

**ORDINANZA N. 12 DEL 12 MARZO 2020****OGGETTO: DIVIETO DELLA PRATICA DI SCI ALPINISMO SUL TERRITORIO COMUNALE.****IL SINDACO**

- ◆ RICHIAMATI il DPCM 1° marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020 e, in ultimo, il DPCM 11 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- ◆ PRESO ATTO, in particolare, che i decreti vietano lo spostamento delle persone fisiche sul territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- ◆ RILEVATO che negli ultimi giorni, a seguito della chiusura degli impianti di risalita sull'intero territorio nazionale, si è verificato un aumento di presenze da parte di persone che praticano lo sci alpinismo nella parte alta del territorio comunale;
- ◆ CONSIDERATO che, oltre al fatto che la pratica di una disciplina come lo sci alpinismo non rientra tra quelle di stretta necessità previste dai richiamati decreti, l'eventuale intervento di soccorso andrebbe a gravare su un sistema sanitario al momento completamente assorbito dall'emergenza connessa al virus COVID-19;
- ◆ VISTI, anche, gli appelli rivolti nei giorni scorsi dal Soccorso Alpino Valdostano ad evitare gli sport di alta montagna, al fine di sgravare il sistema sanitario da contingenze evitabili;
- ◆ RITENUTO, pertanto, necessario vietare la pratica dello sci alpinismo su tutto il territorio comunale, fino al 3 aprile 2020;
- ◆ RICHIAMATI gli articoli 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e l'articolo 27 dello Statuto comunale;

**ORDINA**

Il divieto della pratica dello sci alpinismo su tutto il territorio comunale, fino al 3 aprile 2020, in ossequio alle disposizioni contenute nei DPCM 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, anche al fine di evitare qualunque possibile intervento di soccorso che possa gravare su un sistema sanitario al momento completamente assorbito dall'emergenza connessa al virus COVID-19.

**DISPONE**

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, siano punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di euro 450,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

**AVVISA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il Corpo associato di polizia locale "Police de la Plaine" e tutte le forze dell'ordine.

  
IL SINDACO  
Massimo PEPELLIN